

La Cassazione non riconosce la colpa in vigilando. Il ragazzo era uscito regolarmente accompagnato

L'alunno irrequieto scagiona il prof

Il docente non è responsabile dei danni subiti dal ragazzo

DI ANTIMO DI GERONIMO

Se l'alunno si fa male da solo all'uscita della scuola, a causa di comportamenti imprevedibili dovuti alla sua natura irrequieta, l'insegnante non è responsabile. Così ha deciso la Corte di cassazione con una sentenza depositata il 22 luglio scorso (17215). Il caso riguardava un alunno di scuola primaria che era stato accompagnato regolarmente all'uscita dall'insegnante. Ma scendendo le scale, nella ressa dei compagni, era scivolato ed andato a sbattere contro un gradino riportando alcune lesioni. I genitori, dunque, avevano promosso un giudizio contro l'amministrazione e avevano vinto in primo grado. La Corte d'appello, però, aveva successivamente capovolto l'esito del primo giudizio e, quindi, i genitori si erano risolti a presentare ricorso per cassazione. Ma i giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'appello e hanno compensato le spese. Una sentenza che dovrebbe indirizzare l'orientamento in materia.

Responsabilità esclusa

Secondo la Suprema corte, nel caso di specie non ricorre né la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), né la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). La prima insorge, infatti, quando un soggetto arreca ad un altro un danno ingiusto. Ma in ogni caso l'onere di provare la responsabilità

ricade sempre su chi accusa e non su chi si difende. E siccome non risultava che i genitori avessero fornito la prova della responsabilità degli insegnanti, la Cassazione ha ritenuto di confermare il ragionamento del giudice di merito. Chiarendo, inoltre, che in ogni caso non spetta al giudice di legittimità la valutazione sul fatto, ma solo sulla legittimità della decisione adottata dal giudice di merito. Quanto alla responsabilità contrattuale, sebbene in tali casi sussista l'inversione dell'onere della prova, l'esistenza del danno non determina automaticamente la responsabilità dell'insegnante. La responsabilità contrattuale, infatti, scatta solo in caso di inadempimento. Pertanto, se l'accusato dimostra di avere agito con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione della prestazione, la responsabilità non sussiste. E siccome le insegnanti avevano regolarmente accompagnato l'alunno all'uscita, era da ritenersi che la prestazione fosse stata correttamente adempiuta. Tanto

più che, secondo la Corte: «Le valutazioni della Corte d'appello escludono ogni ipotesi di colpa a carico delle insegnanti che stavano accompagnando il ragazzo all'uscita, essendo stato assolto l'obbligo di vigilanza che incombeva alle stesse», si legge nella sentenza, «al contrario, l'infortunio si era verificato a causa di comportamenti del tutto imprevedibili dello stesso ragazzo e quindi nessuna ipotesi di inadempimento risulta configurabile nella specie».

I consigli

La sentenza si inquadra in un vero e proprio filone interpretativo caratterizzato da numerosi interventi della Suprema corte, dai quali possono evincersi alcuni principi essenziali ai quali i docenti devono scrupolosamente attenersi. Va evitato nella maniera più assoluta che l'insegnante si allontani dalla classe, senza prima assicurarsi che la prestazione di vigilanza venga assicurata durante la sua assenza da altro soggetto, a prescindere che si tratti del collaboratore scolastico o di altro docente. E il docente deve intervenire tempestivamente qualora dovesse riscontrare l'insorgere di situazioni potenzialmente lesive dell'incolumità e della sicurezza degli alunni. E in ogni caso gli alunni non vanno mai lasciati soli, avendo cura di rafforzare la vigilanza in ragione dell'età e delle situazioni strutturali o contingenti che assumano rilievo a seconda dei casi.